

DELIBERAZIONE 13 NOVEMBRE 2018
561/2018/E/EEL

APPROVAZIONE DI UN PROGRAMMA DI CONTROLLI IN MATERIA DI SEPARAZIONE DEL MARCHIO E DELLE POLITICHE DI COMUNICAZIONE, NEI CONFRONTI DI IMPRESE OPERANTI NELLE ATTIVITÀ DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA AI CLIENTI LIBERI E AI CLIENTI IN MAGGIOR TUTELA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1041^a riunione del 13 novembre 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- la legge 21 settembre 2018, n. 108 di conversione del decreto legge 91/18 (c.d. Milleproroghe);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: D.lgs. 93/11) e, in particolare, l'articolo 41;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 22 giugno 2015, 296/2015/R/com (di seguito: deliberazione 296/2015/R/com) e il relativo Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione (unbundling) funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas" (TIUF), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2016, 327/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 327/2016/R/eel);
- la sentenza del Consiglio di Stato 05519/2017 del 27 novembre 2017 (di seguito: sentenza 05519/2017);
- il vigente Protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di intesa).

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 41, del D.lgs. 93/11, dispone che le politiche di comunicazione e di marchio relative all'attività di vendita ai clienti del mercato libero, ovvero ai clienti riforniti nell'ambito del servizio di maggior tutela, non debbano creare confusione tra i rami d'azienda, ovvero tra le società che svolgono le suddette

attività; esso affida, inoltre, all'Autorità il compito di vigilare sul rispetto di tale disposizione;

- l'articolo 17.7, del TIUF, dispone gli obblighi in materia di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione posti in capo alle imprese che svolgono le attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela e di vendita dell'energia elettrica ai clienti liberi;
- l'articolo 17.8, del TIUF, dispone gli obblighi in materia di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione posti in capo alle imprese che svolgono le attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela e di vendita dell'energia elettrica ai clienti liberi nell'ambito dello stesso soggetto giuridico;
- la deliberazione 296/2015/R/com ha dato mandato, al Direttore della Direzione Accountability e Enforcement, in collaborazione con il Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling, di predisporre un piano di vigilanza finalizzato alla verifica dell'adempimento delle disposizioni TIUF, tra le quali quelle relative alla separazione del marchio e delle politiche di comunicazione;
- con la deliberazione 327/2016/R/eel, l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione per le imprese di vendita è stata prorogata al 1 gennaio 2017;
- la legittimità delle disposizioni del TIUF in materia di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione è stata confermata dalla sentenza 05519/2017, incluse, tra l'altro, quelle relative alla separazione degli spazi fisici in cui si devono svolgere le attività commerciali riferite al mercato libero e a quello in maggior tutela e al divieto di uso di marchi che contengano elementi visivi, fonetici e concettuali idonei a creare un'associazione tra le diverse società appartenenti al medesimo gruppo verticalmente integrato;
- il decreto c.d. Milleproroghe ha prorogato, al 1 luglio 2020, il termine per la scadenza della tutela di prezzo dell'Autorità, precedentemente prevista, dalla legge 124/17, al 1 luglio 2019.

RITENUTO CHE:

- nel periodo immediatamente precedente alla scadenza prevista per la fine della maggior tutela sia importante che non si verifichino criticità nel passaggio dei clienti finali al mercato libero e, quindi, che la corretta applicazione delle disposizioni del TIUF assuma in tale fase particolare rilevanza.

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO CHE:

- sia avviata un'attività di controllo sul rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 17, del TIUF, in materia di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione;
- l'attività di cui al precedente alinea sia svolta nei confronti di un campione rappresentativo di imprese che svolgono le attività di vendita di energia elettrica

ai clienti finali in maggior tutela e di vendita dell'energia elettrica ai clienti liberi;

- i controlli siano svolti tramite richieste di informazioni, esame dei documenti commerciali e accessi ai siti internet delle imprese interessate prevedendo, in base agli esiti di tali controlli, accessi agli spazi fisici in cui avviene l'attività commerciale delle imprese, con o senza preavviso;
- siano esaminati anche i materiali utilizzati per le campagne informative o pubblicitarie, in qualsiasi forma effettuate;
- le attività di controllo sopra descritte siano svolte nell'ambito del vigente Protocollo di intesa fra l'Autorità e la Guardia di Finanza, con il supporto del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza

DELIBERA

1. di approvare il programma di attività di controllo nei confronti di un campione rappresentativo di imprese esercenti l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela e di vendita dell'energia elettrica ai clienti liberi, da effettuare entro il 30 giugno 2019, secondo le modalità definite nel documento "Verifiche nei confronti di imprese esercenti l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela e di vendita dell'energia elettrica ai clienti liberi in materia di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione (art. 17 del TIUF): oggetto e modalità di effettuazione" allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di prevedere che, in esito ai controlli documentali e con successivo provvedimento, siano disposti accessi presso gli spazi in cui avviene l'attività di vendita, congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di intesa, eventualmente anche senza preavviso;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza ai sensi del vigente Protocollo di intesa;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

13 novembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini